

LIBERA

Esperti in materia di previdenza professionale

Le assicurazioni sociali della Svizzera



Stato 1° gennaio 2026
www.libera.ch

Colophon

Editrice

Libera SA
Birsstrasse 320
Casella postale
CH-4010 Basilea
tel. +41 61 205 74 00

Libera SA
Stockerstrasse 34
Casella postale
CH-8022 Zurigo
tel. +41 43 817 73 00

Redazione

Martin Hänggi, esperto di casse pensioni CSEP,
Nicole Zimmermann, Master of Law, dipl. fed. esperta di assicurazioni sociali.

Questo opuscolo viene pubblicato in lingua tedesca, francese,
inglese e italiana.

Libera non si assume alcuna responsabilità circa l'esattezza
e la completezza del contenuto. Chiusura redazionale: 3 dicembre 2025.

Copyright by Libera SA

Sommario

1 Il principio dei tre pilastri

LAVS **2** Assicurazione vecchiaia e superstiti

LAI **3** Assicurazione invalidità

LPC **4** Prestazioni complementari dell'AVS e dell'AI

LPP **4** Previdenza professionale per vecchiaia, invalidità e superstiti

Pilastro 3a **6** Previdenza vincolata con privilegi fiscali

LADI **7** Assicurazione contro la disoccupazione e indennità in caso d'insolubilità

LPTD **8** Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

LIPG **8** Indennità di perdita di guadagno

LAINF **9** Assicurazione infortuni

LAMal **10** Assicurazione malattia

LAFam **10** Assegni familiari

LPGA **11** Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

11 Accordi bilaterali

11 Riassunto delle assicurazioni sociali

12 Fonti legislative

Il principio dei tre pilastri

In Svizzera la previdenza per la vecchiaia, per l'invalidità e per il decesso funziona a differenti livelli, nell'ambito di diverse assicurazioni sociali, coordinate le une con le altre.

Primo pilastro

Il primo pilastro concerne l'assicurazione vecchiaia e superstiti e l'assicurazione invalidità obbligatorie (AVS/AI). Queste due assicurazioni coprono, conformemente alle disposizioni legali, il minimo vitale degli assicurati nella vecchiaia o in caso d'invalidità. In caso di decesso, l'AVS versa delle prestazioni ai superstiti.

Poiché sovente nella pratica le rendite versate non permettono il raggiungimento di quest'obiettivo, i Cantoni assegnano le cosiddette prestazioni complementari, cioè delle prestazioni supplementari, a seconda dei bisogni dei beneficiari di prestazioni AVS/AI. L'AVS e l'AI sono delle assicurazioni per la popolazione, a favore di tutte le persone domiciliate o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

Secondo pilastro

Lo scopo di quest'assicurazione è quello di permettere in modo adeguato il mantenimento del tenore di vita abituale per i lavoratori. Al fine di costituire un capitale di vecchiaia e permettere la copertura rischio, la legge (LPP) prevede un'assicurazione minima obbligatoria, secondo la quale dei contributi sono prelevati dallo stipendio, fino a concorrenza di un importo massimo determinato.

Poiché normalmente l'assicurazione minima non permette di raggiungere l'obiettivo prefisso delle prestazioni, in pratica si ricorre sovente a soluzioni più estese.

Terzo pilastro

Una previdenza più completa ed estesa può essere realizzata nell'ambito del risparmio individuale presso le banche e le compagnie d'assicurazione. Il legislatore incoraggia il risparmio a scopo previdenziale permettendo la deduzione dei premi pagati alla previdenza vincolata (il cosiddetto pilastro 3a), dal reddito imponibile, la quale non permette di disporre liberamente del capitale accumulato.

1° pilastro

Previdenza statale

Minimo esistenziale

AVS/AI

Prestazioni complementari

2° pilastro

Previdenza professionale

Mantenimento del tenore di vita attuale

2a
Parte obbligatoria
LPP/LAINF

2b
Parte facoltativa

3° pilastro

Previdenza privata

Complemento individuale

3a
Previdenza vincolata

3b
Previdenza libera

Assicurazione vecchiaia e superstiti

Obiettivo e scopo

Garanzia del minimo esistenziale alla cessazione del reddito da attività lucrativa a seguito di età o decesso.

Persone assicurate

Tutte le persone domiciliate in Svizzera o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera, come pure (in casi particolari) le persone che svolgono un'attività lavorativa all'estero per un datore di lavoro svizzero.

Età di riferimento (Età di pensionamento)

Uomini	Donne
65 anni	dall'anno di nascita 1964: 65 anni
	dall'anno di nascita 1963: 64 anni + 9 mesi
	dall'anno di nascita 1962: 64 anni + 6 mesi
	dall'anno di nascita 1961: 64 anni + 3 mesi
	dall'anno di nascita 1960: 64 anni

Base per il calcolo

Salariati

Reddito complessivo da attività lucrativa (= totalità delle retribuzioni ricevute in rapporto con il contratto di lavoro). I datori di lavoro sono legalmente tenuti a dedurre dal salario la parte dei contributi prescritta e a versarla alla Cassa di compensazione.

I redditi esigui fino a CHF 2'500 all'anno possono, facoltativamente, essere assoggettati all'obbligo contributivo (questo non vale per il personale domestico). Per le persone fino al 25° anno d'età compreso con reddito fino a un massimo di CHF 750 all'anno, il conteggio dei contributi verrà fatto solo su loro richiesta.

Indipendenti

Reddito derivante da attività lucrativa indipendente ridotto delle deduzioni previste per legge. I contributi saranno ricalcolati in base al reddito attuale nell'anno di contribuzione.

Beneficiari AVS con attività lucrativa

I beneficiari AVS che svolgono un'attività lucrativa dipendente versano contributi sul reddito derivante da detta attività lucrativa solo per la parte che per ogni datore di lavoro supera CHF 1'400 al mese risp. CHF 16'800 all'anno. Le componenti del reddito eccedenti questo limite sono soggette all'AVS, all'AI e all'IPG, ma non all'AD. Sull'applicazione della franchigia si può rinunciare volontariamente. Anche i contributi AVS dopo il raggiungimento dell'età di riferimento sono elementi per il calcolo della rendita.

Persone senza attività lucrativa

Il livello dei contributi sarà calcolato in base all'attuale reddito da pensione e dal patrimonio nell'attuale anno di contribuzione. L'obbligo di pagamento dei contributi si estingue dopo il raggiungimento dell'età di riferimento per le donne e per gli uomini. I coniugati senza attività lavorativa sono esentati dall'obbligo di contribuzione se il coniuge che esercita un'attività lavorativa ha versato almeno il doppio dell'importo minimo previsto.

Accrediti educativi e assistenziali

Per il calcolo delle rendite vengono presi in considerazione anche gli accrediti per compiti assistenziali ed educativi. Questi accrediti sono supplementi del reddito proveniente dal lavoro determinante per il calcolo delle rendite, non sono delle prestazioni di denaro effettive. Il diritto agli accrediti per compiti assistenziali deve essere fatto valere ogni anno.

Finanziamento/ contributi

I contributi per l'AVS/AI/IPG sono calcolati globalmente e prelevati in un unico importo.

Salariati

AVS	8,70%
AI	1,40%
IPG	0,50%
Totale	10,60%

I contributi AVS/AI/IPG sono pagati pariteticamente per metà cadauno dal datore di lavoro e dal dipendente (5,30% cad. per parte).

Indipendenti

AVS	8,10%
AI	1,40%
IPG	0,50%
Totale	10,00%

Per redditi da attività lucrativa

- da CHF 60'500 a CHF 10'100 è in vigore una scala decrescente dal 10,000% al 5,371%;
- inferiore a CHF 10'100 minimo CHF 530 (AVS, AI, IPG).

Persone senza attività lucrativa

I contributi per AVS, AI e IPG a seconda dell'entità dei patrimoni e dei redditi da rendite (in CHF/anno): minimo CHF 530, massimo CHF 26'500.

Contributi statali

Nel 2024, circa il 28,1% delle entrate dei contributi annui AVS è stato finanziato dall'ente pubblico. Questa quota è composta dal contributo della Confederazione, dalle tasse frutto degli incassi dell'imposta sul valore aggiunto e dal ricavo della tassa sulle case da gioco.

Assicurazione invalidità

Prestazioni assicurative (selezione)

Le pensioni annue ordinarie per le parti assicurate con un periodo completo di contributi dal raggiungimento dell'età di riferimento.

Genere di rendita	min. CHF	max. CHF
Rendita di vecchiaia	15'120	30'240
Le due pensioni dei coniugi		45'360
Rendita per vedove/vedovi	12'096	24'192
Rendita per orfani e per figli	6'048	12'096
Rendita completa per orfani e rendita doppia per figli	9'252	18'144
Assegno per grandi invalidi (a casa) di grado lieve/medio/elevato	3'024/7'560/12'096	

Le rendite AVS vengono di regola adeguate ogni due anni in base all'evoluzione dei prezzi dell'indice misto, corrispondente alla media aritmetica tra l'indice dei salari e l'indice dei prezzi. Il Consiglio federale ha aumentato le rendite AVS così come l'importo per il fabbisogno vitale nelle prestazioni complementari del 2,9% l'ultima volta il 1º gennaio 2025.

Nel 2026 i pensionati AVS riceveranno per la prima volta una 13a rendita di vecchiaia. Questo importo supplementare corrisponde a un dodicesimo del totale delle rendite mensili percepite da gennaio a dicembre 2026. La 13a rendita di vecchiaia sarà versata come supplemento insieme alla rendita di dicembre. Il finanziamento è ancora in fase di discussione alla fine del 2025.

Prelievo anticipato o posticipato della rendita di vecchiaia

Nel contesto del pensionamento flessibile sono possibili le seguenti opzioni:

- rendita anticipata a partire dall'età di 63 anni;
- rendita posticipata fino all'età di 70 anni (durata minima per il posticipo: 1 anno);
- è possibile il ritiro parziale della rendita per una percentuale variabile tra il 20% e l'80%.

L'aliquota della rendita ritirata può, sia in caso di posticipo sia in caso di anticipo, essere aumentata una sola volta.

Le aliquote di riduzione in caso di ritiro anticipato della rendita come pure le aliquote di aumento in caso di ritiro posticipato della rendita vengono adattate alla speranza di vita. Per i redditi più bassi sono previste riduzioni meno rilevanti. Le relative aliquote non sono ancora state fissate dal Consiglio federale.

Misure in prospettiva

Per le donne della generazione di transizione (dall'anno di nascita 1961 fino al 1969 compreso) viene gradualmente aumentata l'età di riferimento a 65 anni mediante misure di compensazione:

- una più marcata riduzione della rendita in caso di rendita anticipata, possibile già a partire dall'età di 62 anni;
- supplemento pensionistico a vita in funzione del reddito (da CHF 12.50 a CHF 160.00 al mese in caso di completa durata dei contributi), nel caso in cui la rendita non venga prelevata in anticipo.

Obiettivo e scopo

(Re)integrazione degli assicurati nell'attività lavorativa. Assicurazione del minimo vitale agli invalidi ed alle loro famiglie.

Persone assicurate

Cfr. AVS (pagina 2).

Base per il calcolo

Cfr. AVS (pagina 2).

Finanziamento/ contributi

Cfr. AVS (pagina 2). Inoltre rilevanti prestazioni da parte dell'amministrazione pubblica.

Prestazioni assicurative (selezione)

Misure di reinserimento

Misure mediche e professionali, misure d'integrazione per l'inserimento professionale, consegna di mezzi ausiliari. Durante le misure d'integrazione vige il diritto alle indennità giornaliere.

Rendita d'invalidità, rendita d'invalidità per figli

Rendita d'invalidità 100% in CHF: min. 15'120, max. 30'240
Rendita per figli d'invalido: 40% della rendita d'invalidità.

Le rendite AI vengono di regola adeguate ogni due anni in base all'evoluzione dei prezzi dell'indice misto, corrispondente alla media aritmetica tra l'indice dei salari e l'indice dei prezzi. Il Consiglio federale ha aumentato le rendite AI l'ultima volta decorrere dal 1º gennaio 2025.

Grado d'invalidità	Diritto alla rendita in % di una rendita d'invalidità intera
40%	25,0%
41% – 49%	25,0% + 2,5% per punto percentuale, nella misura in cui il grado d'invalidità sia superiore al 40%
50%	50,0%
51% – 69%	corrisponde al grado d'invalidità
70% – 100%	100,0%

Assegni per grandi invalidi assicurati che vivono in casa

Grande invalidità di grado lieve	CHF 6'048 annui
Grande invalidità di grado medio	CHF 15'120 annui
Grande invalidità di grado elevato	CHF 24'192 annui

Assegni per grandi invalidi assicurati che vivono in un ospizio

Grande invalidità di grado lieve	CHF 1'512 annui
Grande invalidità di grado medio	CHF 3'780 annui
Grande invalidità di grado elevato	CHF 6'048 annui

Prestazioni complementari dell'AVS e dell'AI

Obiettivo e scopo

Copertura del minimo vitale per i beneficiari delle rendite AVS/AI che vivono in Svizzera.

Prestazioni

Prestazioni in denaro

Prestazioni complementari annuali, che corrispondono alla differenza fra le spese riconosciute per legge e i redditi determinanti.

Nell'ambito delle spese riconosciute, il fabbisogno vitale generale per le persone che vivono all'interno di un'economia domestica è:

Per persone sole	CHF 20'670
Per coniugi	CHF 31'005
Per il 1 ^o figlio	CHF 7'590 sotto gli 11 anni CHF 10'815 a partire da 11 anni
Per il 2 ^o figlio	CHF 6'325 sotto gli 11 anni CHF 10'815 a partire da 11 anni
Per il 3 ^o figlio	CHF 5'270 sotto gli 11 anni CHF 7'210 a partire da 11 anni
Per il 4 ^o figlio	CHF 4'390 sotto gli 11 anni CHF 7'210 a partire da 11 anni
Per ogni ulteriore figlio	CHF 3'660 sotto gli 11 anni CHF 3'605 a partire da 11 anni

Inoltre i premi dell'assicurazione malattie nel calcolatore prestazioni complementari vengono considerati come esborso, questo nella misura del premio effettivo, al massimo però il premio medio regionale.

Prestazioni in natura

Accredito di spese di cura per malattia e invalidità, se non sono già coperte da un'assicurazione.

Finanziamento

Le prestazioni complementari sono finanziate dalla Confederazione e dai Cantoni.

Realizzazione

Il versamento delle prestazioni complementari avviene tramite i Cantoni. La domanda per la riscossione della prestazione va presentata all'agenzia della Cassa di compensazione cantonale nel luogo di domicilio (eccezioni Canton ZH: Zusatzleistungsstelle der Wohnsitzgemeinde; Canton BS: Amt für Sozialbeiträge; Canton GE: Service des prestations complémentaires [SPC]).

Previdenza professionale per vecchiaia, invalidità e superstiti

Obiettivo e scopo

Assicurare il tenore di vita abituale (unitamente alle prestazioni AVS/AI). Le disposizioni della LPP sono da intendere come prestazioni legali minime (pilastro 2a). In pratica vengono offerte soluzioni di previdenza più estese (pilastro 2b).

Persone assicurate

Obbligatoriamente

- i dipendenti con un salario superiore a CHF 22'680 (le persone fra i 18 e 24 anni unicamente per il rischio di decesso e d'invalidità; le persone aventi più di 24 anni anche per la costituzione del capitale di vecchiaia);
- i disoccupati con un'indennità giornaliera di almeno CHF 87,10 sono assicurati per il rischio di morte e d'invalidità.

Facoltativamente

Gli indipendenti e, a determinate condizioni, i dipendenti non sottoposti all'obbligo assicurativo.

Vedi AVS (pagina 2)

Età di riferimento (Età di pensionamento)

Base per il calcolo

Salario annuo coordinato = salario assicurato (corrisponde al salario AVS meno la deduzione coordinata di CHF 26'460).

Salario AVS da considerare

limite inferiore	CHF 22'680
limite superiore	CHF 90'720

Salario coordinato

limite inferiore	CHF 3'780
limite superiore	CHF 64'260

Per persone disoccupate: salario giornaliero da considerare

limite inferiore	CHF 87,10
limite superiore	CHF 348,40

deduzione di coordinamento dal salario giornaliero	CHF 101,60
--	------------

Salario giornaliero coordinato

limite inferiore	CHF 14,50
limite superiore	CHF 246,80

Finanziamento/ contributi

La previdenza professionale per la vecchiaia obbligatoria è finanziata dai contributi degli assicurati e dei loro datori di lavoro. La legge non prevede alcuna aliquota dei contributi ma solo gli accrediti di vecchiaia che per ogni assicurato vengono accantonati su un conto di previdenza individuale che frutta interessi (tasso d'interesse minimo 1,25% nel 2026). Il capitale risparmiato servirà al finanziamento della rendita di vecchiaia al momento del pensionamento. Il datore di lavoro deve versare almeno la metà dei contributi totali. I regolamenti delle casse pensioni possono prevedere contributi unitari oppure contributi che dipendono dall'età degli assicurati.

Età	Accrediti di vecchiaia in % del salario assicurato
25 a 34	7,0%
35 a 44	10,0%
45 a 54	15,0%
55 fino all'età di pensionamento	18,0%

Il contributo LPP per i disoccupati (rischi decesso e invalidità) ammonta allo 0,25% dello stipendio giornaliero coordinato ed è sostenuto, in ragione di un mezzo ciascuno, dalla persona disoccupata e dall'assicurazione contro la disoccupazione.

I contributi per la copertura del rischio, per il Fondo di garanzia e per le spese amministrative ammontano mediamente al 3-4% del salario assicurato. Contributi complessivi (pilastro 2a e pilastro 2b): mediamente circa il 20% del salario assicurato, risp. circa il 15% del salario AVS. I contributi individuali dipendono dall'età della persona assicurata e dal Regolamento dell'istituto di previdenza.

Prestazioni assicurative

Rendita di vecchiaia

6,8% dell'avere di vecchiaia disponibile all'inizio del diritto alle prestazioni della persona assicurata.

Rendita d'invalidità

6,8% della somma dell'avere di vecchiaia, al quale l'assicurato aveva diritto al momento dell'inizio del diritto alla rendita d'invalidità, e degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti, fino all'età di riferimento, senza interessi, calcolati sul salario assicurato all'inizio dell'invalidità.

Rendita per il coniuge superstite

Il 60% della corrispondente rendita di vecchiaia o d'invalidità intera. La/il partner registrata/o è equiparata/o al/alla vedovo/a.

Rendita per i figli e Rendita per orfani

I figli di pensionati, invalidi o assicurati deceduti ricevono una rendita pari al 20% della rendita di vecchiaia o d'invalidità.

Genere di prestazioni

Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità sono versate di regola sotto forma di rendite. La persona assicurata può richiedere che un quarto dell'avere di vecchiaia venga versato come indennità unica in capitale.

Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

Al 1° gennaio 2026 determinate rendite per i superstiti e d'invalidità del secondo pilastro obbligatorio verranno adeguate all'evoluzione dei prezzi. Il tasso di adeguamento ammonta al 2,7% per le rendite che vengono versate dal 2022. Le restanti rendite non verranno adatte.

Proprietà d'abitazione

Nell'ambito delle disposizioni legali inerenti all'acquisto di proprietà di abitazioni tramite mezzi della previdenza professionale, la persona assicurata può avvalersi di parti della sua prestazione d'uscita per l'acquisto di proprietà di abitazioni. Inoltre essa può anche allo stesso scopo pignorare il proprio diritto alle prestazioni previdenziali in misura di tale importo. Se una persona preleva parti della propria prestazione d'uscita, allora le sue prestazioni previdenziali si riducono.

Prestazioni d'uscita

In caso di cambiamento del posto di lavoro, l'avere di vecchiaia viene trasferito al nuovo istituto di previdenza. La prestazione d'uscita deve essere versata con l'uscita dalla cassa pensioni. A partire da questa data, sulla prestazione devono essere calcolati gli interessi al tasso minimo previsto dalla LPP (1,25%). Se la cassa pensioni non versa la prestazione d'uscita entro 30 giorni da quando è in possesso dei dati necessari, a partire da questo termine si devono calcolare gli interessi di mora secondo l'art. 7 OLP (2,25%).

Divorzio

In linea di principio, la prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio sarà ripartita in ragione di un mezzo ciascuno. Il momento determinante per il calcolo è quello dell'introduzione della procedura di divorzio. Se un coniuge è invalido o già pensionato, sarà presa in considerazione come base l'ipotetica prestazione d'uscita, oppure la rendita sarà divisa e convertita in una rendita vitalizia per il coniuge avente diritto.

Pilastro 3a (previdenza vincolata con privilegi fiscali)

Riscatto nel pilastro 2b

Le disposizioni sul riscatto prevedono, per il calcolo della somma di riscatto massima possibile, l'inclusione dell'eventuale avere risparmiato nel pilastro 3a. È necessario chiarire se l'avere nel pilastro 3a supera il valore massimo possibile che viene attribuito all'anno di nascita della persona assicurata (vedi tabella riportata qui sotto). L'importo eccedente viene detratto dalla somma di riscatto possibile (vedi anche art. 60a OPP 2).

Anno di nascita	Stato al 31 dicembre 2025	Stato al 31 dicembre 2026
1962 e precedenti	342'655	354'196
1963	331'665	343'069
1964	320'658	331'924
1965	310'074	321'207
1966	299'218	310'216
1967	288'780	299'648
1968	277'489	288'215
1969	266'150	276'735
1970	255'247	265'696
1971	244'429	254'743
1972	234'027	244'210
1973	223'767	233'822
1974	213'902	223'834
1975	204'320	214'132
1976	195'107	204'804
1977	186'028	195'611
1978	177'298	186'772
1979	168'637	178'003
1980	160'167	169'427
1981	151'748	160'902
1982	143'533	152'585
1983	135'295	144'244
1984	127'278	136'127
1985	119'169	127'917
1986	111'220	119'868
1987	103'289	111'838
1988	95'475	103'926
1989	87'710	96'065
1990	80'080	88'339
1991	72'548	80'713
1992	65'109	73'181
1993	57'744	65'724
1994	50'452	58'341
1995	43'170	50'968
1996	35'960	43'668
1997	28'762	36'380
1998	21'636	29'164
1999	14'402	21'840
2000	7'258	14'607
2001	0	7'258

Per conteggi inferiori ad un anno, i valori vanno interpolati.

Obiettivo e scopo

Incentivare la previdenza privata (in aggiunta a quanto previsto dai primi due pilastri). Fino ad un determinato importo i contributi del pilastro 3a sono deducibili dal reddito imponibile.

Forme di previdenza


Risparmio bancario e polizze assicurative. La deduzione massima consentita ammonta nel 2026 a CHF 7'258 (deduzione normale) risp. CHF 36'288 (indipendenti senza 2° pilastro).

Questa deduzione è ammessa sia per l'imposta federale diretta, sia per l'imposta cantonale sul reddito.

Le persone che dal 1° gennaio 2025 non avranno versato ogni anno i contributi massimi consentiti (deduzione normale) nel loro pilastro 3a potranno in futuro versare tali contributi retroattivamente per un periodo f fino a dieci anni.

In caso di continuazione dell'attività lavorativa oltre l'età ordinaria di pensionamento AVS possono essere continue contemporaneamente anche le forme di risparmio previdenziale previste dal pilastro 3a. La continuazione del risparmio previdenziale è possibile per un massimo di cinque anni oltre l'età ordinaria di pensionamento.

Rapporto tra i tre pilastri (rendite di vecchiaia)



Nel grafico sopra viene illustrata la rendita di vecchiaia in considerazione dell'adeguatezza del pilastro 2b.

Assicurazione contro la disoccupazione e indennità in caso d'insolvibilità

Obiettivo e scopo

Adeguata compensazione della perdita di guadagno, prevenzione di possibili forme di disoccupazione incombente e lotta contro la disoccupazione esistente, come pure promozione dell'inserimento nel mercato del lavoro.

Persone assicurate

Tutti i lavoratori sottoposti all'obbligo contributivo AVS fino al raggiungimento dell'età di riferimento e le persone senza attività lucrativa a determinate condizioni.

Base per il calcolo

Salario soggetto all'AVS, al massimo CHF 148'200.

Salario assicurato

Salario soggetto all'AVS; al massimo CHF 148'200. Non sono assicurati i salari derivati da misure d'intervento sul mercato del lavoro finanziati dall'ente pubblico.

Finanziamento/ contributi

Ogni volta annualmente il 2,2% del salario soggetto all'AVS fino a CHF 148'200; sostenuto per metà dal datore di lavoro e per metà dal dipendente. Ognuno di questi contributi è a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore. L'assicurazione viene finanziata anche tramite i proventi patrimoniali del Fondo di compensazione. La Confederazione partecipa inoltre alle spese per l'intermediazione e i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Esonero dall'obbligatorietà di versare contributi

- nell'agricoltura, i membri della famiglia che collaborano col capoazienda e che sono considerati quali agricoltori indipendenti;
- donne e uomini dopo il raggiungimento dell'età di riferimento;
- i datori di lavoro per la continuazione dei versamenti dei salari alle persone innanzitutte;
- disoccupati che ricevono l'indennità di disoccupazione, come pure la cassa disoccupazione per la corrispettiva quota del datore di lavoro.

Prestazioni assicurative

Indennità in caso di disoccupazione

Ammontare:

- indennità giornaliera (completa) dell'80% del salario assicurato oltre ad assegni per i figli e formazione, nella misura in cui per il/la figlio/a non sussista già un altro diritto a percepire assegni;
- indennità giornaliera del 70% per assicurati senza figli fino ai 25 anni, assicurati non invalidi e assicurati con un'indennità giornaliera di oltre CHF 140.

Durata:

- max. 200 indennità giornaliere (IG) (almeno 12 mesi di periodo contributivo, sotto i 25 anni, nessun figlio);
- max. 260 IG (almeno 12 mesi di periodo contributivo e oltre i 25 anni);
- max. 400 IG (almeno 18 mesi di periodo contributivo);
- max. 520 IG (almeno 22 mesi di periodo contributivo e oltre i 55 anni o godimento di una rendita Al di grado Al superiore al 40%);
- max. 90 IG (esenzione dal pagamento dei contributi).

Tempo d'attesa: 0-120 giorni

Indennità in caso di disoccupazione parziale

80% della perdita di guadagno computabile durante un massimo di 12 periodi di conteggio entro 2 anni.

Indennità in caso di intemperie

80% della perdita di guadagno computabile durante un massimo di 6 periodi di conteggio entro 2 anni.

Indennità in seguito ad insolvibilità del datore di lavoro

Pretese salariali relative agli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima dell'apertura del fallimento, come pure eventuali crediti di salario per prestazioni di lavoro dopo l'apertura del fallimento. Al massimo tuttavia CHF 12'350 al mese.

Interventi sul mercato del lavoro

- misure di formazione (corsi);
- misure occupazionali, incl. rimborso dei costi agli organizzatori di misure occupazionali;
- misure speciali (contributi d'inserimento, contributo alle spese dei pendolari e ai residenti temporanei, sussidi per la formazione, incoraggiamento delle attività lucrative indipendenti).

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

Obiettivo e scopo

Assicurazione del minimo vitale alle persone che poco prima del raggiungimento dell'età pensionabile hanno perduto il loro lavoro lucrativo e che dal 60° anno d'età non hanno più diritto ai sussidi.

Prestazioni

Prestazioni in denaro

Prestazioni transitorie annuali che corrispondono alla differenza tra le spese riconosciute per legge e le entrate computabili. Limitazione a un importo massimo di CHF 46'508 per una persona sola, risp. CHF 69'762 in caso di coppie coniugate.

Prestazioni in natura

Indennizzo delle spese per malattia e disabilità fino a un importo massimo di CHF 5'000 in caso di persone sole, risp. di CHF 10'000 in caso di coppie coniugate, nella misura in cui l'importo massimo delle prestazioni transitorie non è raggiunto.

Finanziamento

Le prestazioni transitorie vengono finanziate dalla Confederazione.

Realizzazione

Per la domanda e la riscossione delle prestazioni transitorie è competente l'agenzia della Cassa di compensazione cantonale nel luogo di domicilio (eccezioni Canton ZH: Zusatzleistungsstelle der Wohnsitzgemeinde; Canton BS: Amt für Sozialbeiträge; Canton GE: Service des prestations complémentaires [SPC]).

Indennità di perdita di guadagno

Obiettivo e scopo

Copertura parziale della perdita di guadagno p.es. durante il servizio militare, il servizio di protezione civile e il servizio civile (indennità di perdita di guadagno IPG), la maternità (indennità di maternità), il congedo dell'altro genitore (indennità per l'altro genitore), l'adozione (indennità di adozione) e l'assistenza del minore gravemente disabile (indennità di assistenza).

Persone assicurate

Finanziamento/ contributi

Cfr. AVS (pagina 2).

Contributi (base: AVS) e fondi provenienti dal Fondo di compensazione che regola l'IPG. Il contributo sul reddito da attività lucrativa è dello 0,5%. I contributi vengono riscossi in base a una tavola scalare. Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano un contributo che varia da CHF 25 a CHF 1'250 all'anno.

Beneficiari

Indennità di adozione

le persone che adottano un bambino e che al momento in cui accolgono un bambino di età inferiore ai 4 anni:
– sono impiegate, indipendenti o svolgono un'attività lucrativa e;
– nei 9 mesi prima di accogliere il bambino adottivo erano assicurate obbligatoriamente all'AVS e in quel periodo hanno svolto un'attività lucrativa per almeno cinque mesi.

Indennità di assistenza

i genitori che a causa di una situazione gravemente invalidante della salute del loro figlio minorenne interrompono l'attività lucrativa per assistere il figlio e che in quel momento:
– sono impiegati, indipendenti o disoccupati;
– percepiscono prestazioni d'indennità giornaliera a seguito d'incapacità lavorativa dovuta a malattia, infortunio o invalidità;
– hanno un rapporto di lavoro, ma a causa dell'esaurimento del diritto non usufruiscono della continuazione del versamento del salario o dell'indennità giornaliera.

Indennità di perdita

le persone con domicilio in Svizzera o all'estero e svolgono uno dei seguenti servizi:
– servizio militare;
– servizio civile;
– protezione civile;
– servizio Croce Rossa;
– partecipazione a corsi di formazione federali o cantonali dei quadri di Gioventù+Sport;
– partecipazione a corsi per capi dei giovani tiratori e monitori di tiro.

Indennità di maternità

– donne che al momento del parto sono impiegate, indipendenti o disoccupate;

Assicurazione infortuni

Beneficiari

- donne che al momento del parto percepiscono prestazioni d'indennità giornaliera a seguito d'incapacità lavorativa dovuta a malattia, infortunio o invalidità;
- donne che al momento del parto hanno un rapporto d'impiego, ma che a causa dell'esaurirsi dei diritti non usufruiscono della continuazione del versamento del salario o dell'indennità giornaliera.

Indennità per l'altro genitore

- con attività lucrativa al momento della nascita del bambino;
- nei nove mesi prima della nascita assicurato obbligatoriamente all'AVS e in questo periodo con attività lucrativa minimo per cinque mesi.

Prestazioni assicurative

Indennità di adozione

- durata: 2 settimane. Per la fruizione dell'indennità di adozione vige un termine quadro di un anno;
- ammontare dell'indennità giornaliera: 80% del reddito lucrativo medio prima della fruizione del congedo di adozione, max. CHF 220/giorno.

Indennità di assistenza

- durata: 14 settimane. Per la fruizione dell'indennità d'assistenza è valido un termine quadro di 18 mesi (può essere liberamente suddiviso tra i due genitori);
- ammontare dell'indennità giornaliera: 80% del reddito medio prima dell'inizio del diritto, max. CHF 220/giorno.

Indennità di perdita di guadagno

Indennità di base (indipendentemente dallo stato civile) in CHF/giorno:

Con attività lucrativa (CAL)	69–220
Senza attività lucrativa (SAL)	69–124
Assegni per figli, per ogni figlio	22
Indennità totale CAL/SAL (max.)	275/138
Assegno per spese d'assistenza	22–75 costi effettivi
Assegno per l'azienda	75

Indennità di maternità

- durata: 14 settimane (98 giorni) dopo il parto;
- ammontare dell'indennità giornaliera: 80% del reddito di lavoro medio conseguito prima del parto, max. CHF 220/giorno.

Indennità per l'altro genitore

- durata: 2 settimane (14 giorni). Per l'usufrutto dell'indennità per l'altro genitore vale un termine quadro di sei mesi;
- ammontare dell'indennità giornaliera: 80% del reddito medio prima della nascita del bambino, max. CHF 220/giorno.

Obiettivo e scopo

Eliminazione o attenuazione delle conseguenze a livello di salute, economiche e immateriali derivanti da infortuni e malattie professionali, per tutti i lavoratori.

Persone assicurate

Obbligatoriamente

Infortuni professionali: tutti i dipendenti che lavorano in Svizzera. Infortuni non professionali: tutti i dipendenti che lavorano in Svizzera con un orario di lavoro settimanale di almeno 8 ore presso un datore di lavoro.

Facoltativamente

Gli indipendenti ed i loro familiari che collaborano nell'impresa familiare.

Base per il calcolo

Il salario determinante per l'AVS è al massimo CHF 148'200 all'anno oppure CHF 12'350 al mese oppure CHF 406 al giorno.

Salario assicurato

Salario determinante soggetto all'AVS, al massimo CHF 148'200.

Finanziamento/premi

Assicurazione contro gli infortuni professionali

A carico del datore di lavoro: l'ammontare dei premi varia a seconda del rischio (ramo economico).

Assicurazione contro gli infortuni non professionali

Di regola a carico dei dipendenti: ammontare dei premi a seconda del ramo economico.

Prestazioni assicurative (selezione)

Principali prestazioni materiali

- trattamenti curativi (ambulatoriali e stazionari);
- mezzi ausiliari;
- spese di viaggio, trasporto e salvataggio.

Le più importanti prestazioni in denaro

(se non diversamente indicato, in % del salario assicurato):

- indennità giornaliera (max. 80%);
- rendita AI (in caso d'invalidità totale max. 80%) o indennità forfettaria;
- prestazioni per i superstiti: rendita o indennità forfettaria per il coniuge (rendita: 40%) e il coniuge divorziato (rendita: 20%); rendita per orfani di un genitore (15%); rendita per orfani di entrambi i genitori (25%);
- assegno per grandi invalidi: mensilmente CHF 812–2'436;
- indennità per perdita dell'integrità: a seconda della gravità della menomazione; una tantum max. CHF 148'200.

Assicurazione malattia

Obiettivo e scopo

Assunzione dei costi di cura e d'assistenza medica in caso di malattia, d'infortunio (se non interviene l'assicurazione infortuni), come pure in caso di maternità.

Persone assicurate

Tutte le persone domiciliate in Svizzera o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

Finanziamento/ contributi

Contributi degli assicurati

Tutte le casse malattia devono richiedere lo stesso premio assicurativo a tutte le persone residenti nella stessa regione di premio all'interno dello stesso Cantone. Confederazione e Cantoni versano contributi per la riduzione dei premi di assicurati in condizioni economiche disagiate.

In conformità a quanto previsto dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nel 2026 aumenta il premio medio dell'assicurazione malattie obbligatoria dell'4,4%. Sul sito web dell'UFSP (www.priminfo.ch) è disponibile un calcolatore dei premi che permette di comparare tutti i premi dell'assicurazione di base.

Partecipazione ai costi

Franchigia: importo fisso annuo, che in caso di sinistro deve essere preso a carico dall'assicurato; per adulti al minimo CHF 300. Si può scegliere fra CHF 500, 1'000, 1'500, 2'000 e 2'500. Quota parte a carico dell'assicurato: 10% fino ad un max. di CHF 700 della spesa eccedente la franchigia.

Riduzione dei premi per

- scelta di una franchigia maggiore;
- limitazione della scelta del medico e dell'ospedale con l'adesione a un'assicurazione HMO, a un modello di medico di famiglia o a un modello di telemedicina;
- esclusione della copertura infortuni per persone coperte dell'assicurazione contro gli infortuni.

Prestazioni assicurative (selezione)

- prestazioni mediche e chiropratiche;
- prestazioni della medicina complementare;
- misure di prevenzione;
- prestazioni particolari in caso di maternità;
- cure dentarie (molto limitate);
- contributi ai costi di trasporto e di salvataggio;
- analisi e medicamenti.

Assegni familiari

Obiettivo e scopo

Compensazione parziale dell'onere finanziario determinato dalla presenza di uno o più figli.

Beneficiari

I lavoratori, gli indipendenti e le persone che non esercitano un'attività lucrativa, assicurati obbligatoriamente all'AVS, nonché lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro non soggetti al versamento dei contributi e mamme disoccupate che usufruiscono di un'indennità di maternità.

Valori minimi

Secondo la Legge federale sugli assegni familiari (LAFam) in tutti i Cantoni vengono erogati almeno i seguenti assegni per figlio e mese:

- un assegno per figli di CHF 215 per figlio fino ai 16 anni o fino al diritto di assegni di formazione;
- un assegno di formazione di CHF 268 per giovani che frequentano una formazione post-obbligatoria, al più presto dai 15 anni, al massimo fino ai 25 anni.

Assegni familiari nell'agricoltura

Dipendenti agricoli: assegni familiari nell'importo minimo previsto dalla LAFam e assegno per l'economia domestica di CHF 108 al mese. Agricoltori, alpighiani autonomi che svolgono in questi settori la loro attività principale o la loro attività secondaria: assegni familiari nell'importo minimo previsto dalla LAFam.

Assegni familiari cantonali

Gli importi cantonali per gli assegni erogati per il 2026 sono visibili sul sito web dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/famz.html).

Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

La LPGA unifica concetti e procedure all'interno del diritto delle assicurazioni sociali (ad eccezione della previdenza professionale), coordina le prestazioni fra loro e regola il regresso verso terzi. La legge prevede tra l'altro che l'unione domestica registrata di coppie omosessuali sia equiparata al matrimonio, che lo scioglimento in via giudiziale sia equiparato al divorzio e che la persona superstite in caso di decesso del/della partner sia equiparata al vedovo. Questa legge è applicabile quando e nella misura in cui le singole leggi riguardanti l'assicurazione sociale lo prevedano.

Convenzioni di sicurezza sociale

La Svizzera ha stipulato con 52 Stati convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale. Finalità primarie di tali convenzioni sono la parità di trattamento dei cittadini degli Stati contraenti, la determinazione del diritto applicabile e il pagamento delle prestazioni all'estero.

Sulla base dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la UE, dal 1° aprile 2012 nelle relazioni con gli Stati membri della UE si applicano le relative ordinanze, che disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il Regno Unito è uscito dalla UE il 31 gennaio 2020. La nuova convenzione di sicurezza sociale bilaterale che la Svizzera ha stipulato con il Regno Unito è entrata in vigore il 1° ottobre 2023.

Riassunto delle assicurazioni sociali

	Salario assicurato	Contributi	Prestazioni
LAVS	Per il calcolo della rendita: fino max. CHF 90'720 Per il calcolo dei contributi: illimitato	Salariati 8,7% Indipendenti 8,1%	Rendite di vecchiaia, rendite complementari, rendite per figli, rendite per vedove e vedovi, rendite per orfani, assegno per grandi invalidi, mezzi ausiliari
LAI	Come per l'AVS	Salariati 1,4% Indipendenti 1,4%	Misure d'integrazione, rendite d'invalidità, rendite complementari e per figli, assegno per grandi invalidi, contributo d'assistenza
LPC			Contributi a complemento delle rendite AVS ed AI commisurati al bisogno
LPP	Salario AVS dedotti CHF 26'460, al minimo CHF 3'780	A seconda del Regolamento della cassa pensioni	Prestazioni di vecchiaia, rendite coniugi, rendite per orfani e rendite d'invalidità, rendite per figli/figlie in caso di vecchiaia e invalidità
LADI	Salario soggetto all'AVS fino ad un massimo di CHF 148'200	2,2% per le componenti del salario fino a CHF 148'200	Indennità di disoccupazione, indennità di disoccupazione parziale, indennità per intemperie e indennità per insolvenza, provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, consulenza e intermediazione
LPTD			Prestazioni commisurate al bisogno fino al pensionamento
LIPG	Come per l'AVS e l'AI	Salariati 0,50% Indipendenti 0,50%	Indennità giornaliera (indennità per perdita di guadagno, indennità in caso di maternità, indennità per l'altro genitore, indennità in caso di adozione)
LAINF	Al massimo CHF 148'200	Secondo il settore d'attività, la categoria ed il grado di rischio dell'impresa	Prestazioni in natura (p. es. trattamento curativo, mezzi ausiliari), prestazioni in denaro (p. es. indennità giornaliera, prestazioni per superstiti, rendita d'invalidità, assegno per grandi invalidi e indennità per perdita d'integrità)
LAMal		Contributo pro capite a dipendenza della cassa malattia, del Cantone e della regione di domicilio	Assunzione dei costi di cura e d'assistenza medica
LAfam/ LAF		Secondo importi cantonali	Assegni per figli/figlie in fase di formazione, se del caso assegni di nascita e d'adozione, assegno per l'economia domestica (agricoltura)

Fonti legislative

LAVS	Legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti	20.12.1946
LAI	Legge federale sull'assicurazione invalidità	19.06.1959
LPC	Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità	06.10.2006
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per vecchiaia, invalidità e superstiti	25.06.1982
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per vecchiaia, superstiti e invalidità	17.12.1993
OPP 2	Ordinanza del Consiglio federale sulla previdenza professionale per vecchiaia, invalidità e superstiti	18.04.1984
OPP 3	Ordinanza del Consiglio federale sul diritto di deduzione fiscale per i contributi delle forme riconosciute per la previdenza	13.11.1985
LADI	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza	25.06.1982
LPTD	Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani	19.06.2020
LIPG	Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno	25.09.1952
LAINF	Legge federale sull'assicurazione infortuni	20.03.1981
LAMal	Legge federale sull'assicurazione malattia	18.03.1994
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali	06.10.2000
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali	18.06.2004
LAfam	Legge federale sugli assegni familiari Leggi cantonali sugli assegni familiari	24.03.2006
LAF	Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura	20.06.1952



Libera è un'offerente svizzera leader nell'ambito della consulenza e amministrazione di istituti di previdenza. Fanno parte delle sue competenze principali: attività di esperti, consulenza di tecnica attuariale, consulenza giuridica, gestione dell'amministrazione di casse pensioni, gestione tecnica e amministrativa, contabilità finanziaria e contabilità titoli, stesura di bilanci secondo standard contabili internazionali e Investment Consulting.

Libera SA

Birsstrasse 320, casella postale, CH-4010 Basilea, tel. + 41 61 205 74 00
Stockerstrasse 34, casella postale, CH-8022 Zurigo, tel. + 41 43 817 73 00